ISSN 1127-8579

Pubblicato dal 21/07/2015

All'indirizzo http://www.diritto.it/docs/37237-il-requisito-dell-assenza-di-figli-maggiorenni-economicamente-non-autosufficienti-nel-procedimento-di-separazione-e-divorzio-consensuali-avanti-all-ufficiale-di-stato-civile

Autore: Richter Paolo

Il requisito dell'assenza di figli maggiorenni economicamente non autosufficienti nel procedimento di separazione e divorzio consensuali avanti all'Ufficiale di stato civile.

Paolo Richter Mapelli Mozzi

Il requisito dell'assenza di figli maggiorenni economicamente non autosufficienti nel procedimento di separazione e divorzio consensuali avanti all'Ufficiale di stato civile.

Come osservato altrove[1], i coniugi che intendono accedere al "modulo procedimentale amministrativo" dell'accordo innanzi all'Ufficiale di stato civile di separazione consensuale, richiesta congiunta di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio e di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio[2] devono soddisfare alcune condizioni, poste a precipua tutela della prole che si trovi in una situazione di debolezza, con particolare riguardo ai figli minori, ovvero ai figli maggiorenni sottoposti a tutela (art. 414 Codice Civile), curatela (art. 415 Codice Civile), amministrazione di sostegno (art. 404 Codice Civile) o, ancora, i figli portatori di handicap grave, ai sensi dell'art. 3, comma 3, L. 5 febbraio 1992, n. 104 nonché i figli maggiorenni non autosufficienti.

Premesso che il Ministero dell'Interno, con Circolare del 24 aprile 2015, n. 6 ha condiviso[3] le osservazioni di quella dottrina che inducevano a ritenere che il termine "figlio" deve intendersi riferito "ai figli comuni dei coniugi richiedenti", ci si propone in questa sede di soffermare l'attenzione sul requisito dell'assenza di figli **maggiorenni** "economicamente non autosufficienti".

Al riguardo il Ministero non ha, fino a questo momento, diramato Circolari interpretative e forse anche per questa ragione[4] si registrano interpretazioni variegate da parte degli Ufficiali di stato civile in merito a cosa si deve esattamente intendere con l'espressione "autosufficienza economica" e a come deve essere dimostrato ed eventualmente verificato il requisito di cui è causa.

Il dovere al mantenimento dei figli è sancito, in primis, dall'art. 30[5] della Costituzione e, in secundis, dagli art. 147[6], 148[7] e 316-bis[8] del Codice Civile.

---

[1] Nel focus di marzo 2015, intitolato "Spunti interpretativi e note operative in merito alla separazione e al divorzi *consensuali avanti all'Ufficiale di stato civile*", pubblicato in internet all'indirizzo http://www.sepel.it nel sito dell'editore della rivista Lo Stato Civile Italiano nonché nella rivista Semplice, n. 12/2014, edita da Demografici Associati (De.A.).

[2] Art. 12 D.L. 12 settembre 2014, n. 132 convertito, con modificazioni, dalla L. 10 novembre 2014, n. 162.

[3] Sconfessando così, sul punto, la pimigenia interpretazione contenuta nella Circolare del Ministero dell'Interno n. 19 del 28 novembre 2014.

[4] Oltre al fatto che, come si dirà nel prosieguo, la nozione di autosufficienza economica è un concetto relativo, che deve essere verificato caso per caso, non rispondendo esso a requisiti predeterminati (es. limite di tempo, soglia minima di reddito etc.).

[5] "È dovere e diritto dei genitori **mantenere**, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio.
[II] Nei casi di incapacità dei genitori, la legge provvede a che siano assolti i loro compiti.
[III] La legge assicura ai figli nati fuori del matrimonio ogni tutela giuridica e sociale, compatibile con i diritti dei membri della famiglia legittima.
[IV] La legge detta le norme e i limiti per la ricerca della paternità".

[6] "Doveri verso i figli (1).
[I]. Il matrimonio impone ad ambedue i coniugi l'obbligo di **mantenere**, istruire, educare e assistere moralmente i figli, nel rispetto delle loro capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni, secondo quanto previsto dall'articolo 315-bis".
(1) L'art. 3, d.lg. 28 dicembre 2013, n. 154. ha sostituito l'articolo. Il testo recitava: «Il matrimonio impone ad ambedue i coniugi l'obbligo di mantenere, istruire ed educare la prole tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli». Ai sensi dell'art. 108, d.lg. n. 154 del 2013, la modifica entra in vigore a partire dal 7 febbraio 2014. L'articolo era già stato sostituito dall'art. 29 l. 19 maggio 1975, n. 151.

[7] "Concorso negli oneri (1).
[I]. I coniugi devono adempiere l'obbligo di cui all'articolo 147, secondo quanto previsto dall'articolo 316-bis".
(1) L'art. 4, d.lg. 28 dicembre 2013, n. 154 ha sostituito l'articolo. Ai sensi dell'art. 108, d.lg. n. 154 del 2013, la modifica entra in vigore a partire dal 7 febbraio 2014. L'articolo era stato già sostiutito dall'art. 30 l. 19 maggio 1975, n. 151.

Tali disposizioni pongono in capo ai genitori l'obbligo di **mantenere**, istruire ed educare la prole, tenendo conto delle inclinazioni e delle aspirazioni dei figli, in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo.

Si noti come la previsione di tali obblighi non sia destinata a venire meno per il solo fatto del raggiungimento della maggiore età.

Quello del mantenimento dei figli maggiorenni è un tema di grande attualità, che ha notevoli implicazioni sul piano pratico e che continua a tenere impegnate le Corti, chiamate a stabilire, **caso per caso**, i limiti e le condizioni di tale obbligo.

L'obbligo del mantenimento continua, infatti, fino a quando i figli (ancorché maggiorenni) non siano in grado di raggiungere un'autosufficienza/indipendenza economica tale da consentire loro di provvedere in modo autonomo alle esigenze di vita loro proprie.

Tuttavia, se il figlio maggiorenne, pur essendo stato messo nella condizione di farlo, non ha saputo o non ha voluto – per scelta o per colpa (dovuta a pigrizia, scarsa volontà di applicarsi o a causa di proprie condotte irresponsabili sul piano professionale e/o personale) – raggiungere l'autonomia economica dai genitori, questi ultimi sono esonerati dall'obbligo.

Come si può vedere, **non vi sono dunque dei requisiti (limite di tempo e soglia minima di reddito) unici stabiliti per legge**, ma **si valuta caso per caso** il raggiungimento della condizione di autosufficienza economica.

Esemplare, in tal senso, è la sentenza del Tribunale di Novara del 22 marzo 2011, n. 238, la quale ha osservato che l'obbligo di mantenimento non cessa automaticamente, ipso facto, con il raggiungimento della maggiore età del figlio ─ non prevedendo né l'art. 30 cost., né l'art. 147 c.c. alcuna scadenza ad essa collegata; il Tribunale ha così stabilito che l'obbligo di mantenimento dei genitori nei confronti dei figli "ha una **durata mutevole**, senza rigida predeterminazione di tempo, che è soggetta alle **circostanze del singolo caso**".

Altri interventi della giurisprudenza hanno contribuito a meglio delineare i limiti del concetto di indipendenza economica del figlio maggiorenne.

Ad esempio, è stato stabilito che lo status di indipendenza del figlio può non coincidere con l'instaurazione effettiva di un rapporto di lavoro: a questo scopo è necessario che il maggiorenne

---

[8] "Concorso nel **mantenimento** (1).
[I]. I genitori devono adempiere i loro obblighi nei confronti dei figli in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo. Quando i genitori non hanno mezzi sufficienti, gli altri ascendenti, in ordine di prossimità, sono tenuti a fornire ai genitori stessi i mezzi necessari affinché possano adempiere i loro doveri nei confronti dei figli.
[II]. In caso di inadempimento il presidente del tribunale, su istanza di chiunque vi ha interesse, sentito l'inadempiente ed assunte informazioni, può ordinare con decreto che una quota dei redditi dell'obbligato, in proporzione agli stessi, sia versata direttamente all'altro genitore o a chi sopporta le spese per il mantenimento, l'istruzione e l'educazione della prole.
[III]. Il decreto, notificato agli interessati ed al terzo debitore, costituisce titolo esecutivo, ma le parti ed il terzo debitore possono proporre opposizione nel termine di venti giorni dalla notifica.
[IV]. L'opposizione è regolata dalle norme relative all'opposizione al decreto di ingiunzione, in quanto applicabili.
[V]. Le parti ed il terzo debitore possono sempre chiedere, con le forme del processo ordinario, la modificazione e la revoca del provvedimento".
(1) Articolo inserito dall'art. 40, d.lg. 28 dicembre 2013, n. 154. Ai sensi dell'art. 108, d.lg. n. 154 del 2013, la modifica è entrata in vigore a partire dal 7 febbraio 2014.

raggiunga un livello di autosufficienza economica tale da consentirgli un reddito corrispondente alla sua professionalità e a un'appropriata collocazione nel contesto sociale (Cassazione del 28 agosto 2008, n. 21773).

Già in precedenza, la Suprema Corte aveva stabilito che affinché venga meno l'obbligo dei genitori di mantenere il figlio, è necessario che l'impiego sia adeguato alle attitudini e alle aspirazioni della persona e possa consentire un'effettiva indipendenza nell'ambito del contesto economico – sociale di riferimento (Cass. Civ., Sez. 1^, 3 aprile 2002, n. 4765; in termini: Cass. 27/06/2011, n.18 e Cass. 08/02/2012, n. 1773).

Pertanto, non qualsiasi impiego e qualsiasi reddito fanno venire meno l'obbligo del mantenimento; un impiego precario, ad esempio, non giustifica il venir meno del dovere di mantenimento da parte dei genitori (Cassazione 3 gennaio 2011, n.18).

Così, nel caso in cui il figlio maggiorenne decida di frequentare l'Università, egli avrà diritto di essere mantenuto per un periodo di tempo più lungo rispetto al figlio che decide e riesce ad entrare da subito nel mondo del lavoro.

Il periodo di studio Universitario deve tuttavia avere una durata ragionevole, rapportata alla durata legale del corso di studio intrapreso.

In altri termini, il figlio-studente deve dimostrare di ottenere risultati e avanzare nel percorso universitario, senza restare in una colpevole inerzia che varrebbe a procrastinare sine die il dovere di mantenimento in capo ai genitori, con la conseguenza di determinare il venir meno del diritto a percepire il relativo assegno.

Ciò premesso, si ritiene che l'Ufficiale di stato civile debba procedere nei termini che seguono.

Se i coniugi dichiarano di non avere figli nulla quaestio.

Nel caso venga dichiarata la presenza di figli maggiorenni, economicamente autosufficienti, la sussistenza di tale requisito **deve essere suscettibile di verifica** da parte dell'Ufficiale di stato civile, similmente a quanto deve avvenire per il cittadino U.E. che dichiara all'Ufficiale di anagrafe di avere, mediante autocertificazione, la disponibilità di risorse economiche sufficienti per non divenire un onere a carico dell'assistenza sociale dello Stato ospitante (arg. ex art. 9, comma 4, D. Lgs. 6 febbraio 2007, n. 30).

I coniugi devono dunque dichiarare all'Ufficiale di stato civile **in modo chiaro e sufficientemente preciso** quali sono le fonti dai quali il figlio ricava l'autosufficienza economica.

Si noti come il figlio deve essere "autosufficiente", nel senso che l'autonomia economica dello stesso non deve derivare dai genitori (es. canone di locazione di un immobile intestato ai genitori, rendite di bene parimenti intestati ai genitori etc.) e nemmeno possa essere ritenuta sussistente in caso di obbligo dei genitori a trasferire la proprietà o altro diritto reale di uno o più beni/diritti da cui il figlio potrà trarre la sua indipendenza economica.

Stante la suesposta relatività del concetto di autosufficienza economica e tenuto conto che dalla separazione ovvero dal divorzio dei genitori ben può derivare pregiudizio (art. 7 L. 7 agosto 1990, n. 241) ai **figli economicamente non autosufficienti**, si ritiene che l'Ufficiale di stato civile sia tenuto a comunicare a questi ultimi l'avvio del procedimento amministrativo; in tale comunicazione gli stessi vanno invitati a prendere visione degli atti del procedimento nonché a **partecipare al**

procedimento medesimo mediante la presentazione di "memorie scritte e documenti, che l'amministrazione ha l'obbligo di valutare ove siano pertinenti all'oggetto del procedimento" (art. 10 L. n. 241 del 1990)[9].

Se il figlio maggiorenne dovesse avvalersi dell'invito a partecipare al procedimento, contestando il proprio asserito status di autosufficienza economica, in base a quanto in precedenza dichiarato dai genitori, l'Ufficiale di stato civile si troverebbe in medias res (nel mezzo delle cose): dovrebbe cioè, alla luce dei rilievi pervenuti, effettuare la c.d. attività istruttoria al fine di decidere in modo motivato se considerare il figlio economicamente autosufficiente e procedere quindi a iscrivere l'accordo di separazione o divorzio ovvero a denegare per iscritto e motivatamente (ex art.7 D.P.R. n. 396/2000) la formazione del relativo atto, ritenendo che il figlio maggiorenne non sia nelle condizioni di autosufficienza economica.

Per l'Ufficiale di stato civile la situazione sopra descritta è comunque meno complicata di quanto potrebbe altrimenti accadere se il figlio dovesse contestare il proprio status di autosufficienza economica dopo che l'Ufficiale di stato civile ha formato l'atto ed eventualmente ricevuto conferma dell'accordo dei coniugi nei registri di stato civile.

Ricordiamo che l'onere di dimostrare il requisito dell'autosufficienza economica del figlio grava in capo ai genitori che intendono separarsi / divorziare.

In un quadro istruttorio caratterizzato dal **dubbio** circa l'effettiva autosufficienza economica del figlio, si ritiene che l'Ufficiale di stato civile debba denegare ai coniugi la possibilità di accedere al modulo procedimentale amministrativo di separazione o di divorzio.

Ricordiamo altresì che, anche quando è venuto meno l'obbligo di mantenimento nei confronti dei figli, i genitori sono comunque tenuti agli alimenti nei confronti del figlio, dopo il coniuge ed eventuali discendenti del figlio stesso (cfr. art. 433 Cod. Civ.).

La nozione di "alimenti" è diversa, nel senso di più ristretta e limitata, rispetto a quella di "mantenimento": in entrambi casi si tratta di somministrare quanto necessario per i c.d. bisogni della vita[10]; negli alimenti l'area dei bisogni di cui si tiene conto sono solo quelli essenziali, nel mantenimento, invece, l'area dei bisogni è più ampia nei termini che seguono.

Il dovere di mantenimento deve infatti essere proporzionato al reddito di ciascuno dei genitori e si basa su una serie di parametri: attuali esigenze del figlio, tenore di vita goduto dal figlio durante la convivenza con entrambi i genitori, ai tempi di permanenza presso ciascuno di essi, alle risorse economiche di entrambi i genitori, alla valenza dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore[11].

Una volta venuti meno i presupposti del dovere mantenimento, a seguito del raggiungimento della piena autosufficienza economica del figlio maggiorenne, "la sopravvenienza di circostanze ulteriori che determinano l'effetto di renderlo momentaneamente privo di sostentamento economico" non

---

[9] Tale impostazione è coerente con il fàvor della giurisprudenza riguardo l'intervento del figlio maggiorenne, economicamente non autonomo, nel giudizio (di separazione o divorzio) pendente tra i propri genitori, al fine di far valere il proprio diritto al mantenimento, realizzando così un simultaneus processus (Cass. n. 18844/2007 e Cass. n. 23590/2010).

[10] L'espressione è mutuata da G. Iudica e P. Zatti, Linguaggio e regole del diritto privato, Nuovo manuale per i corsi universitari, Cedam, 2000, 611.

[11] Cfr. art. 337-ter, comma 4, Cod. Civ..

possono far risorgere l'obbligo "potendo sussistere al massimo, in capo ai genitori, un obbligo alimentare" (Cass. n. 2171/2012; n. 5174/2012; n. 1585/2014).

Non rileva, invece, per la cessazione dell'obbligo di mantenimento, il mero conseguimento di un titolo di studio universitario né la costituzione di un nucleo familiare da parte del figlio maggiorenne, a meno che non si tratti "di una nuova entità familiare autonoma e finanziariamente indipendente" (Cass. n. 1830/2011).